

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO SOCIO EDUCATIVO (C.S.E.) “EUREKA” di OSTIGLIA

Visti:

1. la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto del Delta Secchia in data 10.03.2011 con la quale si è proceduto ad individuare il Comune di Ostiglia quale Ente capofila per attuare le procedure tese a pervenire alla sottoscrizione della convenzione in oggetto;
2. l'art. 7, paragrafo a), della L.R. 1 giugno 1993 per la gestione dei servizi socio – assistenziali ed educativi e della deliberazione di Giunta Regionale n. . 43727 del 17/11/93 “Approvazione degli schemi di convenzione tipo, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 16/93, e dei criteri per l'affidamento alle Cooperative sociali e loro consorzi dei servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi per la fornitura dei beni e dei servizi di cui all'art. 5 della Legge 381/91”;
3. la D.G.R. n. 7/20763 del 16/02/2005 “Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per le persone disabili”;
4. La Circolare Regionale n. 35 del 24/08/2005 “Primi indirizzi di autorizzazione al funzionamento, accreditamento e contratto in ambito socio-assistenziale”;
5. la legge regionale 12 marzo 2008, n.3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi sociali alla persona in ambito sociale e sociosanitario”;
6. la deliberazione della Giunta Regionale n. 7437 del 13 giugno 2008 “Determinazione in ordine alla individuazione delle unità di offerta sociali ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L.R. 3/2008”;
7. il Decreto n. 1254 del 15.02.2010 del Direttore Generale della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia “ Prime indicazioni operative in ordine a esercizio e accreditamento delle unità di offerta sociali”;
8. Le linee guida dell'accREDITamento, approvate dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale di Ostiglia nella riunione del 27 gennaio 2011;
9. la D.G.R. n. 9/983 del 15.12.2010 "Piano d'azione regionale per politiche in favore delle persone con disabilità ed alla relativa relazione tecnica";

Considerato che:

- l'Ambito Territoriale del Distretto di Ostiglia comprende i Comuni di: Borgofranco sul Po, Carbonara di Po, Felonica, Magnacavallo, Ostiglia, Poggio Rusco, Revere, Quistello, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Pieve di Coriano, Quingentole, Schivenoglia, Serravalle a Po, Sermide, Sustinente e Villa Poma;
- il Comune di Ostiglia in qualità di Ente capofila è legittimato, in virtù della delega conferitagli dai Comuni del Distretto di Ostiglia, all'approvazione ed alla sottoscrizione della presente convenzione;

Considerato che i principi fondamentali dettati dal presente atto sono:

- diritto della persona con disabilità grave ad usufruire di prestazioni assistenziali che gli consentono di permanere nel proprio domicilio;

- libertà di scelta della persona con disabilità o della sua famiglia rispetto all'Ente gestore nell'ambito della stessa tipologia di servizi valutati pertinenti alle caratteristiche dei suoi bisogni;
- attenzione ad integrare competenze e risorse proprie di ciascuna istituzione in funzione del perseguimento delle finalità indicate dalla normativa statale e regionale;
- esercizio di un ruolo istituzionale proprio di ciascun Ente firmatario in modo sinergico e coordinato in una prospettiva che riconosca il ruolo essenziale e l'autonomia gestionale degli Enti gestori;
- garanzia di una partecipazione attiva delle persone con disabilità e delle loro famiglie nella valutazione e controllo dei servizi.

Tutto ciò premesso tra

il Comune di OSTIGLIA, C.F. . 00199290206 rappresentato dal Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, sig..... nato a il domiciliato per la carica presso la sede municipale di Ostiglia, in nome e per conto dei Comuni del Distretto del Destra Secchia, sopraelencati

E

l'Ente Gestore A.N.F.F.A.S. di Mantova con sede legale in Mantova Ente gestore del C.S.E. "Eureka" di Ostiglia, per persone con disabilità, rappresentata dal Presidentenato a il (...) abilitato alla sottoscrizione del presente atto,

si stipula la seguente convenzione :

ART. 1 Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 NATURA E TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

Il Centro Socio Educativo (di seguito anche "C.S.E.") è un servizio diurno per disabili la cui fragilità non sia compresa tra quelle riconducibili al sistema socio sanitario. Gli interventi socio – educativi o socio – animativi, sono finalizzati:

- all'autonomia personale,
- alla socializzazione,
- al mantenimento del livello culturale,
- propedeutici all'inserimento nel mercato del lavoro.

In coerenza con quanto indicato dalla D.G.R. 20763 del 16 febbraio 2005, il Centro Socio Educativo per persone con disabilità, si configura come una soluzione non residenziale che può avere sia carattere part time che full time.

Sono obiettivi del servizio:

- sviluppare, pur nella consapevolezza dei limiti oggettivi, le capacità residue dei soggetti con disabilità che frequentano il C.S.E.,
- operare per il massimo mantenimento dei livelli acquisiti,

- costituire una struttura di appoggio alla vita familiare, necessaria per consentire alla famiglia di mantenere al proprio interno la persona disabile.

ART. 3 DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il C.S.E. è una struttura diurna polivalente ad esclusivo carattere sociale in cui vengono organizzati differenti moduli specifici per tipologia di interventi socio educativo e/o socio animativi, rivolto a soggetti di entrambi i sessi la cui fragilità non sia compresa tra quelle riconducibili al sistema socio sanitario.

Al momento dell'ammissione, le persone disabili dovranno avere un'età preferibilmente non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 64 anni e disabilità tali da comportare una compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari.

In casi eccezionali è possibile anche l'inserimento di minori, previa valutazione dell'A.S.L. di residenza e dell'U.O. di Neuropsichiatria Infantile di riferimento o dello specialista neuropsichiatria infantile accreditato.

ART. 4 REGIME DI FUNZIONAMENTO

Il Centro Socio Educativo deve garantire gli standard strutturali ed organizzativi previsti dalla Regione Lombardia (47 settimane di funzionamento per gg. 5 alla settimana).

Il C.S.E. dovrà garantire che il periodo di chiusura estivo non sia superiore a 15 giorni continuativi di calendario.

La gestione del C.S.E. dovrà sempre essere condotta nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità.

Il Centro Socio Educativo può attivare percorsi a tempo pieno e a tempo parziale

Si considera il servizio a tempo pieno quando il progetto educativo è superiore alle 30 ore settimanali.

Si considera il servizio di tempo parziale in base alla frequenza oraria da un minimo di 15 ore ad un massimo di 24 ore settimanali. In particolare sarà possibile attivare due moduli con differenti orari.

Il primo modulo prevede la durata dalle 15 alle 18 ore alla settimana.

Il secondo modulo prevede la durata dalle 19 alle 24 ore alla settimana.

ART.5 AMMISSIONI E DIMISSIONI

L'ammissione dell'utente al C.S.E. dovrà seguire il seguente iter:

1. Valutazione tecnica di idoneità all' inserimento e comunicazione dell' ente gestore alla famiglia della disponibilità all' inserimento.
2. dichiarazione dell'ente gestore -prescelto dalla famiglia- di disponibilità all'ammissione;

3. acquisita la valutazione tecnica e la disponibilità da parte dell'ente gestore, il Comune, entro 30 giorni dalla data di presentazione della completa documentazione di cui ai punti precedenti, comunica alla famiglia e per conoscenza all'Ente Gestore, l'esito dell'istanza presentata, unitamente ai riferimenti della determinazione di assunzione di impegno di spesa;
4. sottoscrizione del contratto di ingresso tra la famiglia, l'ente gestore e il Comune di residenza, come da allegato.

Le dimissioni dell'utente sono previste per i seguenti casi:

- Dimissioni su richiesta scritta dell'utente o dei famigliari in cui viene specificata la data di decorrenza, con preavviso di 15 giorni, da inviare al Comune di residenza e all'ente gestore;
- Dimissione d'ufficio in caso di assenza non giustificata per 3 giorni consecutivi di funzionamento del centro, previa comunicazione scritta dell'ente gestore alla famiglia e al Comune di residenza;
- altre cause di dimissione sono elencate dal contratto d'ingresso previsto dalla normativa regionale;
- Eventuali decisioni di dimissioni dell'utente dovranno essere concordate e valutate tra il Comune e l'Ente gestore e la famiglia.

La gestione dell'eventuale lista d'attesa è a carico della struttura secondo i criteri di trasparenza ed equità che devono essere previsti nella carta dei servizi della struttura.

ART. 6 OBBLIGHI DELL'ENTE GESTORE

L'Ente gestore si impegna:

- a mettere a disposizione strutture e personale idonei, nel rispetto degli standard strutturali, organizzativi e gestionali previsti dalla normativa regionale e, nello specifico l'unità di offerta sociale denominata C.S.E. "Eureka", ubicata a Ostiglia in via Belfanti, per i quali l'Ente gestore garantisce il possesso dell'autorizzazione al funzionamento per 20 utenti;
- a fornire tutte le attrezzature tecniche necessarie all'erogazione del servizio e all'espletamento delle attività;
- ad assicurare il servizio mensa per gli utenti, rispettando le normative vigenti in materia igienico sanitaria;
- ad adottare appositi documenti (PEI- Piano Educativo Individuale; carta dei servizi; contratti d'ingresso) che prevedano forme di coinvolgimento dei famigliari per la programmazione e la valutazione delle attività del Centro;
- a garantire il servizio di trasporto degli utenti legato ad eventuali attività realizzate dal Centro Socio Educativo all'esterno della sede;
- a rispettare per gli operatori impiegati nella gestione del servizio tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dai CCNL di settore;
- a stipulare, per il servizio oggetto della presente convenzione, un'apposita polizza assicurativa per un'idonea copertura da eventuali incidenti che possono accadere agli utenti;
- a incontrare le famiglie in riunioni per la condivisione e verifica del Piano Assistenza Individuale;

- a trasmettere al Comune di residenza e alla famiglia, annualmente, una relazione globale del servizio relativo all'anno, compresa l'elaborazione del grado di soddisfazione degli utenti e degli operatori, e una relazione sullo stato del progetto individuale dell'utente (specificando almeno l'attività programmata e il livello di conseguimento, eventuali criticità, soggiorni e percorsi particolari);
- a fornire al Comune di residenza un rendiconto mensile, da allegare alla fattura, dal quale risulti per ogni utente il numero di presenze effettive e la motivazione delle eventuali assenze (allegando l'autocertificazione da parte della famiglia oppure la lettera di dimissioni di altre strutture sanitarie);
- a fornire al Comune e alla famiglia il calendario annuale delle attività del C.S.E., al momento dell'ingresso e entro il 31.12 di ogni anno;
- a garantire, per tutta la durata della convenzione, il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali relative al servizio, compreso il mantenimento degli standard gestionali;
- a garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto della presente convenzione con particolare riguardo alle disposizioni del testo unico sulla privacy L. 196/2003;
- ad assicurare per il proprio personale l'organizzazione di regolari attività di formazione/aggiornamento in orario di servizio retribuito.

ART. 7 OBBLIGHI DEI COMUNI

Il Comune di residenza si impegna a sostenere il costo della retta sociale giornaliera, per i propri residenti inseriti nel C.S.E., secondo le indicazioni riportate nel successivo articolo e di liquidare il corrispettivo entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

ART. 8 RETTA GIORNALIERA

La retta comprende le attività socio assistenziali escludendo l'eventuale costo sostenuto per:

- i soggiorni climatici,
- eventuali attività svolte avvalendosi di strutture e servizi esterni a pagamento (ad, esempio piscina, teatro).

La retta per la frequenza a tempo pieno, al giorno, viene determinata in € 56,00 (i.v.a. inclusa), di cui € 51,00 per la retta ed € 5,00 per il pasto, **più euro 8 giornalieri per l'utilizzo del servizio di trasporto.**

La retta per la frequenza a tempo parziale è calcolata in modo proporzionale alle ore del progetto.

La retta per la frequenza a tempo parziale, al giorno, modulo 1, con frequenza fra le 15 e le 18 ore alla settimana, viene determinata in € 30,50 (iva inclusa), di cui € 25,50 per la retta ed € 5,00 per il pasto, **più euro 8 giornalieri per l'utilizzo del servizio di trasporto**

La retta per la frequenza a tempo parziale, al giorno, modulo 2, con frequenza fra le 19 e le 24 ore alla settimana, viene determinata in € 38,15 (iva inclusa), di cui € 33,15 per la retta ed € 5,00 per il pasto, **più euro 8 giornalieri per l'utilizzo del servizio di trasporto**

ART. 9 CORRISPETTIVI ECONOMICI DA PARTE DELL'ENTE PUBBLICO

Gli enti gestori avranno due diverse fonti di finanziamento, per un ammontare complessivo pari a Euro 56,00 giornalieri (i.v.a. inclusa) su base annua, per utente a frequenza a tempo pieno, così ripartite :

- Entrate da rette socio assistenziali a carico del Comune di residenza del frequentante: € 50,00 giornalieri, i.v.a compresa;
- Entrate da contributi regionali – Fondo Sociale Regionale - erogate all'ente gestore a seguito dell'assolvimento del debito informativo e secondo le indicazioni regionali: € 6,00 giornalieri i.v.a compresa.

Nei casi di frequenza a tempo parziale, gli enti gestori avranno due diverse fonti di finanziamento per un ammontare complessivo pari a € 30,50 giornalieri (i.v.a. inclusa) su base annua, per utente a frequenza modulo 1, così ripartite:

- Entrate da rette socio assistenziali a carico del Comune di residenza: € 28,50 comprensivi del pasto, (23,50 euro al giorno più 5 euro di pasto, se previsto);
- Entrate da contributi regionali: € 2,00 al giorno –Fondo Sociale Regionale - erogati all'ente gestore a seguito dell'assolvimento del debito informativo e secondo le indicazioni regionali.

Nel caso di frequenza a tempo parziale secondo il criterio del modulo 2, gli Enti gestori hanno due diverse fonti di finanziamento per un ammontare complessivo pari a € 38,15 giornalieri (i.v.a. inclusa) su base annua, per utente, così ripartite :

- Entrate da rette socio-assistenziali a carico del Comune di residenza del frequentante: € 36,15 giornalieri comprensivi di pasto, (€ 31,15 al giorno più € 5,00 di pasto, se previsto);
- Entrate da contributi regionali: € 2,00 al giorno –Fondo Sociale Regionale - erogati all'ente gestore a seguito dell'assolvimento del debito informativo e secondo le indicazioni regionali.

ART. 10 ASSENZE

Durante il periodo di assenza dell'utente non verrà pagato il pasto del controvalore di € 5,00, tranne per gli utenti a tempo parziale per i quali non sia prevista la consumazione del pasto durante la presenza nel Servizio.

Oltre i 30 gg consecutivi di assenza è prevista una valutazione della situazione concordata con il Comune, la Famiglia e l'Ente Gestore.

Dopo 3 giorni di assenza non giustificata, verrà interrotto il rapporto tra l'utente, il Comune e l'ente gestore.

ART. 11 REGOLAMENTAZIONE OSPITI FUORI DISTRETTO

L'ente gestore può accogliere ospiti di Comuni fuori dal territorio del distretto di Ostiglia ma deve garantire di applicare una retta giornaliera non inferiore a quella definita nella presente convenzione.

Il Piano di Zona assegnerà all'ente gestore la quota del Fondo Sociale Regionale per i soli utenti residenti del distretto frequentanti la struttura qualora stabilito come criterio dalla Regione Lombardia.

La convenzione vincola l'ente gestore ad applicare i medesimi termini contrattuali ed economici anche nei confronti degli utenti e delle amministrazioni comunali dei restanti comuni della provincia di Mantova.

ART. 12 DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione avrà la durata dal 01/04/2011 al 31/12/2016.

La presente convenzione si intende automaticamente risolta in caso di cessazione dell'erogazione del servizio da parte dell'ente gestore, così come in caso di revoca o decadimento dell'eventuale autorizzazione al funzionamento.

Entrambi i contraenti possono altresì risolvere il presente contratto qualora, a seguito di contestazione scritta degli addebiti e successiva diffida, una delle parti persista nel mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a:

- grave inadempienza dell'Ente gestore atta a compromettere il risultato del servizio rilevata da Comune di residenza dell'utente
- ritardato pagamento del corrispettivo da parte del Comune superiore a 3 mesi.

Un collegio arbitrale composto da due membri nominati dalle parti contraenti e un membro nominato dal Tribunale di Mantova dirimerà le controversie inerenti alle presunte inadempienze delle parti.

I firmatari della convenzione potranno incontrarsi - su richiesta dell'ente gestore - per definire la rivalutazione del corrispettivo dall'1.01.2013.

Suddetta richiesta dovrà eventualmente pervenire al Comune capofila entro il 30 settembre del 2012. Il nuovo corrispettivo potrà essere rivalutato in misura non superiore alla variazione dell'indice ISTAT intercorsa fra l'1.10.2011 e il 30.09.2012.

Analoga procedura sarà seguita a decorrere dall'1.01.2015, con valutazione della variazione ISTAT intercorsa fra l'1.10.2013 e il 30.09.2014.

Le quote a carico degli Enti pubblici potranno variare a seguito di applicazione di regolamenti per la compartecipazione alla spesa da parte delle famiglie e/o di indicazioni regionali relative alla compartecipazione. In tale caso si provvederà alla ridefinizione delle quote di rispettiva spettanza.

Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente convenzione sono a carico dell'Ente Gestore

ART. 13 FORME DI CONTROLLO

Al Piano di Zona e ai Comuni dell'Ambito è attribuita ampia facoltà di controlli sull'attività del C.S.E., sulle dichiarazioni di spesa rendicontate dagli enti gestori, sul rispetto degli obblighi contrattuali verso i lavoratori dipendenti, sugli standard gestionali e strutturali previsti dalle normative vigenti previsti, da esercitarsi nelle forme ritenute opportune oltre a quelle già implicitamente svolte attraverso la diretta partecipazione dei propri operatori alle attività di programmazione e verifica del servizio.

In caso di accertate inadempienze o di mendaci dichiarazioni il Comune si riserva di attivare azioni di rivalsa verso l'ente gestore.

ART. 14 NORME DI RINOVO

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento a tutte le disposizioni derivanti da leggi e regolamenti in vigore o che potessero eventualmente venire emanati nel corso della durata della convenzione

Letto confermato e sottoscritto

Per l'ENTE GESTORE

Per Il Comune di Ostiglia capofila
